

Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) - Ambito di applicazione 1.d) - Intervento f) - “Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati” - “Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati” ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017 e della Legge 241/1990

RICHIAMATI

- **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
- Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

- **l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale da enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.

- **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all'art. 55 che:
- *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
- *La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
- *La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
- *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.*

- **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*
- *L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.*
- La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale.
- *“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.*
- *Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la*
- *«coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.*
- **il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono **adottate** le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55-57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l’affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di

coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

- **l’art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)** secondo il quale in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano pertanto nel campo di applicazione del codice gli istituti della coprogrammazione e coprogettazione disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore.
- **l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027** – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) - Ambito di applicazione 1.d) - Intervento f) - “Promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati” - “Promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati”;
- **il Decreto prot. n 3421 del 15/06/2023**, con cui l’Autorità di Gestione ha approvato l’Avviso pubblico di cui sopra per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027;
- **il Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021** che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- **il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021** che reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- **la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2016/C 202/02)**;
- **la Decisione C (2010) 48** del 26 Novembre 2009;
- **il Patto europeo su Migrazione e Asilo (2020)**;
- **il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027**;
- **il Programma nazionale FAMI 2021-2027**, approvato con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022;
- **il Decreto legislativo, testo coordinato, n° 286 del 25 luglio 1998**, G.U. 18/08/1998 smi - Testo unico sull'immigrazione;
- **il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130**, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”;

- **la Legge 5 maggio 2023, n. 50**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- Sercop è attualmente Ente titolare di un Progetto di accoglienza SAI sul territorio del Rhodense;
- L'Avviso prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di partners progettuali solo previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento
- Con Deliberazione del CDA di SER.CO.P. n. 109 del 27/09/2023 è stato approvato il presente avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e della Legge 241/1990, di una proposta progettuale da candidare in risposta all'Avviso pubblico del Dipartimento Direzione Centrale per Politiche Migratorie in coordinamento con la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo ed il Servizio Centrale affidato ad ANCI, per la promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027.

Tutto ciò premesso SER.CO.P indice un'istruttoria pubblica

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) della Legge 241/1990, di un progetto per la definizione e realizzazione di Piani individuali di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale in uscita dai centri di accoglienza, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai nuclei familiari, da candidare in risposta all'avviso in oggetto.

Sommario

ART. 1 – FINALITA’ DEL PROCEDIMENTO	6
ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE	6
ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO	7
ART. 4 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE.....	7
ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE	7
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO.....	8
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE	8
ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
ART. 9 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	9
ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO.....	11
ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE	11
ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	12
ART. 13 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	13
ART. 14 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER	13
ART. 15 – ASSICURAZIONI	14
ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ART. 17 – AVVERTENZE	14
ART. 18 – INFORMAZIONI	14
ART. 19 - CHIARIMENTI	15
ART. 20 – COMUNICAZIONI.....	15
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la selezione di un partner con cui, partendo da un progetto preliminare, verrà elaborata all'interno di un Tavolo di coprogettazione una proposta progettuale da presentare nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'avvio di progetti per la realizzazione di Piani individuali di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale in uscita dai centri di accoglienza, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai nuclei familiari, nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI/SAI).

Per quanto esposto è necessaria la conoscenza e la disponibilità alla creazione di legami con il territorio e con le organizzazioni che vi operano.

La conclusione del procedimento prevede la selezione e l'individuazione di un partner con il quale sviluppare il percorso di coprogettazione e successivamente la realizzazione delle attività previste dal progetto.

ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da **attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse**, al fine di offrire la stesura di Piani individuali di inserimento socio-economico dei cittadini extracomunitari, titolari di protezione internazionale e neomaggioranni presenti nel SAI, in uscita dai centri di accoglienza.

Le attività minime, secondo quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Interno e dall'allegato manuale delle regole di ammissibilità delle spese e rendicontazione FAMI 2021-2027 sono le seguenti:

- Servizi per l'abitare (azioni di rete, housing, cohousing, finanza della locazione...);
- Servizi per lavoro (orientamento e supporto per il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti, consolidamento delle competenze linguistiche, riconoscimento delle competenze e potenziamento delle competenze trasversali);
- Supporto alla genitorialità (orientamento e accompagnamento ai servizi e risorse del territorio, erogazione di contributi a copertura delle spese scolastiche, educative e assistenziali dei minori e di conciliazione vita-lavoro);
- Supporto alla salute (orientamento e accompagnamento ai servizi di welfare locali, erogazione di contributi a copertura di servizi di counseling psico-educativo e socio-sanitario specialistico);
- Accompagnamento all'inserimento sociale (orientamento ai servizi territoriali, iniziative di socializzazione, mentoring).

La coprogettazione dovrà essere sviluppata secondo:

- le disposizioni di cui all'Avviso pubblico del Ministero dell'Interno relativamente ai criteri di accesso al finanziamento, alle azioni progettuali, alle spese ammissibili;

Partendo dai progetti preliminari, presentati da ciascun partner selezionato ad esito della presente coprogettazione, si definirà un c.d. "progetto definitivo" attraverso un processo di condivisione e ridefinizione dei contenuti progettuali all'interno di un tavolo di coprogettazione. Il "progetto definitivo" sarà candidato da SER.CO.P (in qualità sia di ente capofila del partenariato, sia di ente capofila dell'Ambito territoriale Rhodense) in risposta all'Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027.

Nel successivo art. 4, sono indicate le risorse messe a disposizione da SER.CO.P: in sede di presentazione della candidatura i soggetti partecipanti dovranno dettagliare le risorse proprie (economiche e non) messe a disposizione del presente progetto.

Qualora nel corso dello sviluppo della coprogettazione derivante dal "progetto definitivo" presentato emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà durata triennale, a partire dalla data di inizio fissata dal Ministero dell'Interno in sede di approvazione e avvio del progetto. Il progetto potrà essere prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

ART. 4 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività è pari a 350.000,00 euro oltre iva per il triennio di coprogettazione, fatta salva l'effettiva approvazione del progetto presentato e il riconoscimento del finanziamento relativo.

In caso di rimodulazione del finanziamento approvato dal Ministero anche la quota di risorse economiche destinate al partner sarà proporzionalmente rimodulata.

L'avvio della realizzazione delle attività progettuali sarà vincolato all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, a seguito della procedura di valutazione prevista dall'Avviso.

Al fine di costruire una proposta progettuale ammissibile per la presentazione al Ministero dell'Interno a valere sull'Avviso in oggetto, la ripartizione di risorse potrà essere modificata in sede di coprogettazione, anche in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati.

Il valore complessivo del progetto definitivo da presentare a valere sull'Avviso del Ministero dell'Interno potrà ammontare al massimo a € 350.000,00 oltre iva per il triennio 2023-2026. Il budget definitivo di progetto sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner compatibili con l'Avviso del Ministero dell'Interno.

L'importo messo a disposizione da SER.CO. P., la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A consuntivo, quindi, tale importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

La coprogettazione quale metodologia di attività collaborativa non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto, in caso di finanziamento da parte del Ministero.

A seguito della scelta del partner sarà costituito un Tavolo di coprogettazione, quale strumento stabile per l'analisi e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto.

Il Tavolo di coprogettazione sarà composto dal referente di ciascuno dei partner individuati, dal Direttore di Sercop o suo delegato, dal Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, dal Responsabile dell'area disabili di Sercop.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due momenti distinti:

1) immediatamente successivo al momento della scelta del partner: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da presentare a valere sull'Avviso pubblico del Ministero, quale esito del confronto tra ente capofila SER.CO.P e partner a partire dal progetto presentato nella fase preliminare. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate e, in caso di accordo tra i componenti del Tavolo, il verbale redatto ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 costituisce accordo integrativo del provvedimento finale di SER.CO. P. (c.d. accordo procedimentale). L'attività del Tavolo di coprogettazione assolve alla fase B) del procedimento di coprogettazione rappresentata nel successivo art. 9.

2) il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione attivo per tutta la durata del progetto che valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative degli interventi al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi.

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO

Per il co-progettante è necessario individuare un referente del progetto, che avrà la responsabilità, in fase di attuazione del progetto definitivo, se ammesso al finanziamento, di:

- coordinare tutte le attività previste;
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio, nonché alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'amministrazione se necessario;
- partecipare agli incontri periodici del Tavolo di coprogettazione;
- garantire rispetto delle scadenze e delle tempistiche sia delle attività programmate che delle attività rendicontative;

Il soggetto che verrà selezionato al termine dell'istruttoria di coprogettazione e con il quale l'ente definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula del personale, che dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste.

Le attività e progetti definiti nell'accordo di partenariato che verrà stipulato al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità dei cittadini che prendono parte alle attività proposte, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da SER.CO.P. con Deliberazione del CDA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

SER.CO.P. può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi a partecipare al seguente Avviso Enti aventi le seguenti caratteristiche:

a) se il Soggetto Partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere prevalenti finalità mutualistiche.

b) se il Soggetto Partner è un Soggetto di diritto privato ed è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico dell'Immigrazione), deve soddisfare **necessariamente** una delle due seguenti opzioni:

- essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;

- oppure
 - autodichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa;
- c) se il Soggetto Partner è un Ente privato, deve svolgere attività senza scopo di lucro. Gli Enti organizzati in forma di Società di capitali (i.e. S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non possono presentare proposte progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale o parziale partecipazione pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017);

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di SER.CO.P., i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs 36/2023.

1. requisiti generali: assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 65 del D.Lgs 36/2023, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 integrativo all'istanza di partecipazione, allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 65 del D.Lgs 36/2023 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

ART. 9 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in fasi distinte:

- A. Selezione, tra i soggetti che hanno presentato i “progetti preliminari” in risposta al presente avviso, dei partner da invitare al Tavolo di coprogettazione al fine della definizione del progetto da candidare a valere sull’Avviso del Ministero dell’Interno (progetto c.d. “definitivo”);
- B. Tavolo di coprogettazione per l’individuazione del progetto “definitivo” da candidare a valere sull’Avviso del Ministero dell’Interno;
- C. In caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione permanente per l’attuazione delle attività progettuali;
- D. stipula della convenzione tra SER.CO.P. e il soggetto selezionato.

Fase A): selezione dei soggetto/i con cui sviluppare le attività di coprogettazione

Sarà individuato quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse;

Fase B): redazione del progetto definitivo da presentare a valere sull’Avviso del Ministero, attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base i progetti presentati e procederà, all’interno di un Tavolo di coprogettazione, alla definizione del progetto da candidare.

Fase C): in caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla Fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione per lo sviluppo del progetto medesimo, attraverso discussione critica, definizione di variazioni e di integrazioni, con riferimento, in particolare, a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni;
2. modalità di attuazione della governance di progetto e di integrazione tra le azioni previste dai partner;
3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione;
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate.

Fase D): Stipula della convenzione tra Sercop e i soggetti partner, che avverrà entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento con cui si procederà all’approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all’approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l’altro:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale riattivazione della coprogettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno 04/10/2023** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità ai Modelli allegati al presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione amministrativa del concorrente come meglio specificato di seguito.
- B. "BUSTA B- PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente.
- C. "BUSTA C- PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente.

BUSTA A - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da Modelli allegati 1 e 2, compilata in ogni sua parte.

A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione e dovrà essere organizzata seguendo come schema la tabella sotto riportata con indicazione delle macro-voci, la quale riporta altresì i criteri di valutazione.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

BUSTA C – Piano economico

Il soggetto partecipante dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- che non sia stata presentata

- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura la proposta progettuale di cui al punto B):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il piano economico di cui al punto C):

- che non sia stato presentato
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

Il Punteggio massimo previsto è di 100/100 così suddiviso:

ITEM	PUNTEGGIO MAX
Progetto: Obiettivi generali e specifici, metodologia, azioni, coerenza interna tra obiettivi e azioni proposte, valutazione risultati	20
Articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza e ai bisogni del territorio	25
Coerenza della proposta rispetto all'Obiettivo Specifico dell'avviso	25
Piano economico finanziario (rapporto tra costi diretti e indiretti)	10
Proposta di sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto: in particolare azioni previste per creare e/o consolidare una rete di relazioni positive con il territorio	5
Precedente esperienza e/o partecipazione a progetti relativi degli avvisi FAMI nell'ultimo triennio	5
Composizione equipe di lavoro: unità di personale, profili professionali impiegati, esperienza	10
TOTALE	100

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato da apposito seggio.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

In linea di massima e salvo particolari sopravvenute evenienze, verrà selezionato un solo partner per la coprogettazione in oggetto.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 13 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione avverrà solo in caso di finanziamento del progetto definitivo presentato da Sercop e dai partner a valere sull'Avviso pubblico del Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027.

Successivamente sarà convocato il Tavolo di coprogettazione permanente con il mandato di procedere alla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

Essa consiste nella discussione critica del progetto finanziato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità dello stesso, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi e di integrazione con il territorio.

Le attività e gli interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine SER.CO.P. inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione.

ART. 14 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione.

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare SER.CO.P. con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a SER.CO.P., prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a SER.CO.P. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;

- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di SER.CO. P. redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

Il partner assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando SER.CO. P. da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00- contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a SER.CO.P. copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner.

ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 17 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

SER.CO. P. si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. SER.CO.P. si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rimanda all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) - Ambito di applicazione 1.d) - Intervento f) - “Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati” - “Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati”, che si intende qui integralmente riportato.

ART. 18 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di SER.CO.P. alla sezione “GARE → GARE E SELEZIONI → COPROGETTAZIONI”

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a SER.CO.P.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 19 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it>, sezione "GARE - COPROGETTAZIONI".

ART. 20 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra SER.CO. P. e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

1. Formulario di progetto
2. Modelli da compilare per presentare candidatura

Modello 1 – Istanza di partecipazione

Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione

Modello 3 – schede per la presentazione del Piano economico

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SER.CO.P. – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho, 28/09/2023

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/90
Dott. Guido Ciceri